

SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ADERENTI)

Roma, 18 aprile 2012

Osservazioni sugli atti:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012) 89 def.)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012) 90 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2012) 89 definitivo e COM(2012) 90 definitivo,

concordato pienamente sull'opportunità di disciplinare la movimentazione transfrontaliera non commerciale di animali da compagnia al fine di evitare il diffondersi di eventuali casi di rabbia o altre malattie trasmissibili;

preso atto dell'opportunità di adeguare il regolamento 998/2003/CE agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla possibilità per la Commissione europea di adottare atti delegati e atti di esecuzione;

rilevato l'ampio ricorso alla delegazione che caratterizza in particolare l'atto COM(2012) 89 e della durata indeterminata della delega, ipotizzata per i poteri affidati alla Commissione europea (articolo 41, paragrafo 2, COM(2012) 89), nonostante il disposto letterale dell'articolo 290 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (*"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, par. 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca"*). Altrettanto corretto è il riferimento, per il solo COM(2012) 89, all'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di garantire un

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E

elevato livello di protezione della salute umana anche mediante “*misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica*”;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto la competenza per la modifica e l’aggiornamento della normativa dell’Unione europea non può che risiedere nelle istituzioni medesime dell’Unione;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

con particolare riferimento, infine, alle deleghe conferite alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del COM(2012) 89, ed alla luce del fatto che l’articolo 290 del TFUE esplicitamente esclude che possano essere oggetto di delega gli “*elementi essenziali*” di un atto legislativo:

- si apprezza l’esclusione dell’Allegato I (“Specie di animali da compagnia”) dai testi che sarà possibile modificare mediante atto delegato “*al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia*”. L’individuazione delle specie costituisce, infatti, campo di applicazione oggettivo della proposta di regolamento e, in quanto tale, “elemento essenziale” *ex* articolo 290 del TFUE;
- per gli stessi motivi suscita perplessità l’inclusione, tra le parti modificabili mediante atto delegato, dell’Allegato II recante l’elenco degli Stati membri a cui è destinata l’applicazione della normativa contenuta nella proposta, poiché individuando esso il campo di applicazione territoriale della normativa, sembra configurarsi quale “elemento essenziale”.

Irene Aderenti